

Libro II, Titolo IV, nuovo Capo I *bis*

Delle controversie relative ai licenziamenti

Artt. 441 *bis*, 441 *ter*, 441 *quater* c.p.c.

- Con le modifiche normative, in vigore dal 28 febbraio 2023, il legislatore dà attuazione alla delega di cui all'articolo 1, co. 11, della l. 206/21, con la quale si era chiesto al Governo di *“unificare e coordinare la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro”*
- Viene abrogato il Rito Fornero la cui area di operatività era peraltro già stata significativamente ridotta dal d.lgs. 23/15
- A seguito della riforma si applicano a tutte le azioni di impugnativa di licenziamento le norme del rito del lavoro, con le eccezioni dell'art. 441 *bis* c.p.c.

CONTROVERSIE RELATIVE AI LICENZIAMENTI

NUOVO RITO DEI LICENZIAMENTI CON DOMANDA DI REINTEGRA

Art. 441 bis c.p.c.

Comma 1: è enunciato solennemente il «**carattere prioritario**» della «*trattazione*» e della «*decisione*» «*delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti nelle quali è proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro*» «*anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto*» (ad esempio se si discute della natura autonoma o subordinata del rapporto);

➤ è una norma programmatica, collegata alla previsione del dovere dei capi dell'ufficio giudiziario di favorire e verificare la trattazione prioritaria delle azioni di impugnativa di licenziamento con domanda di reintegra, ex art. 144 *quinquies* d.a. c.p.c.

Comma 2: tranne per quanto previsto dall'art. 441 *bis* c.p.c. si applicano le norme del rito del lavoro.


Comma 3: «Tenuto conto delle circostanze esposte nel ricorso il giudice può ridurre i termini del procedimento fino alla metà, fermo restando che tra la data di notificazione al convenuto o al terzo chiamato e quella della udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venti giorni e che, in tal caso, il termine per la costituzione del convenuto o del terzo chiamato dovrà essere ridotto della metà».

Il potere giudiziale di riduzione dei «termini del procedimento» è

- **pleonastico**, laddove si riferisce ai termini acceleratori previsti per il giudice dall'art.415 c.p.c., posto che anche in assenza di tale norma il decreto può essere emanato prima di 5 giorni o l'udienza fissata prima di 60, ex art. 415 c.p.c.
- **privo di rilievo pratico**, riguardo l'eventuale riduzione del termine acceleratorio di 10 giorni per la notifica del ricorso e decreto, posto che dalla sua violazione non discendono effetti processualmente pregiudizievoli (se viene rispettato il termine a difesa);

IL POTERE GIUDIZIALE DI RIDUZIONE DEI «TERMINI DEL PROCEDIMENTO» È


- **processualmente rilevante, ma di dubbia applicazione concreta**, relativamente alla riduzione del termine di comparizione da 30 a 15 giorni (con doverosa dimidiazione del termine di costituzione a 5 giorni prima dell'udienza), giacché:
 - non sono facilmente deducibili, in concreto, circostanze tali che pregiudichino la posizione del ricorrente nei 15 giorni di maggiore attesa dell'udienza, con i termini ordinari;
 - occorre considerare con la dovuta attenzione tali circostanze, in assenza di contraddittorio con il convenuto;
 - in caso di fissazione dell'udienza in data molto ravvicinata, eventuali ritardi o difficoltà nella notifica del ricorso e decreto possono comportare la violazione del termine a difesa e la necessità di differire l'udienza di discussione;
 - nei processi cumulativi con domande aggiuntive rispetto a quella di reintegra (es. maggiorazioni per straordinario), la riduzione dei termini andrà valutata con particolare rigore, per non comprimere il diritto di difesa del convenuto rispetto a una causa che non richiede un'accelerazione processuale;
 - la dimidiazione a 5 giorni del termine di costituzione del convenuto potrebbe pregiudicare il ricorrente, nel predisporre adeguate difese a fronte delle eccezioni del convenuto, con deduzione di nuovi fatti impeditivi, modificativi, estintivi; in tal modo ledendo il soggetto che il legislatore voleva favorire con la riduzione dei termini.
- **Processualmente rilevante, e potenzialmente utilizzabile**, riguardo la riduzione degli altri termini processuali del rito del lavoro, ad esempio in tema di domanda riconvenzionale (ex art. 418 c.p.c.) o di deposito di note scritte (ex art. 429 c.p.c.).



Art. 441 bis c.p.c.

- **Comma 4**: «All'udienza di discussione il giudice dispone, in relazione alle esigenze di celerità anche prospettate dalle parti, la trattazione congiunta di eventuali domande connesse e riconvenzionali ovvero la loro separazione, assicurando in ogni caso la concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria in relazione alle domande di reintegrazione nel posto di lavoro. A tal fine il giudice riserva particolari giorni, anche ravvicinati, nel calendario delle udienze»

Comma 5: «I giudizi di appello e di cassazione sono decisi tenendo conto delle medesime esigenze di celerità e di concentrazione» → trattasi di norma generica di tenore meramente programmatico.



Art. 441 bis comma 4 c.p.c.

- **potere di separazione delle cause**, incensurabile in cassazione, già previsto per il cumulo di domande nei confronti della stessa parte dal combinato disposto degli artt. 104 e 103 co. 2 c.p.c., comprende le domande riconvenzionali, consentendo al giudice di fissare una nuova udienza di discussione per la sola riconvenzionale, previa separazione delle cause.
- La doverosa **«concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria in relazione alle domande di reintegrazione nel posto di lavoro»** impone al giudice, in caso di cumulo di domande o riconvenzionali, di interrogarsi se la loro trattazione congiunta rallenti l'istruttoria e la decisione della domanda di reintegra: se risponde positivamente, separa le cause; in caso contrario le tratta congiuntamente fino a che non constati che le domande diverse da quelle di reintegra rallentano la decisione di quest'ultima, nel qual caso procede alla separazione.



IL CALENDARIO DELLE UDIENZE

- Comma 4: A tal fine il giudice riserva particolari giorni, anche ravvicinati, nel calendario delle udienze»
- Obbligatorietà della preventiva calendarizzazione di tutte le udienze?? (Consolle non consente la calendarizzazione delle udienze).
- Necessità di concordare con il presidente di sezione le modalità organizzative ed operative in attuazione della norma (v. art. 144 quinquies disp. Att. c.p.c.)



I CONTROLLI

DISPOSIZIONE DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 144 quinquies Controversie in materia di licenziamento

Il presidente di sezione e il dirigente dell'ufficio giudiziario **favoriscono e verificano** la trattazione prioritaria dei procedimenti di cui al capo Ibis del titolo IV del libro secondo del codice. In ciascun ufficio giudiziario sono effettuate estrazioni statistiche trimestrali che consentono di valutare la durata media dei processi di cui all'articolo 441 bis del codice, in confronto con la durata degli altri processi in materia di lavoro.

D.L. 98/2011 modificato dall'art. 14 L. 71/22 nella sua parte immediatamente precettiva l'art. 37

5-quater. Il presidente di sezione segnala immediatamente al capo dell'ufficio:

- a) la presenza di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la segnalazione al magistrato interessato, il quale deve parimenti indicarne le cause;
- b) il verificarsi di un rilevante aumento delle pendenze della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la segnalazione a tutti i magistrati della sezione, i quali possono parimenti indicarne le cause .

5-quinquies. La segnalazione dei ritardi di cui al comma 5-quater può essere effettuata anche dagli avvocati difensori delle parti .

Il controllo statistico

◦..In ciascun ufficio giudiziario sono effettuate estrazioni statistiche trimestrali che consentono di valutare la durata media dei processi di cui all'articolo 441 bis del codice, in confronto con la durata degli altri processi in materia di lavoro...

CODICE OGGETTO CHE INDIVIDUI LE CONTROVERSIE EX ART. 441 BIS 220111

NON RISULTANO SPECIFICATE LE MODALITA' DI RILEVAZIONE DEI DATI STATISTICI

(i risultati del confronto dei dati è diverso a seconda che le procedure ex art. 441 bis siano comparate con i processi in materia di lavoro pendenti sul ruolo ovvero con i processi in materia di lavoro iscritti dal 01.03.2023)

Nel secondo caso vi è necessità di specifici accorgimenti organizzativi

Art. 441 ter c.p.c

LICENZIAMENTO DEL SOCIO DI COOPERATIVA

«Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative sono assoggettate alle norme di cui agli articoli 409 e seguenti e, in tali casi, il giudice decide anche sulle questioni relative al rapporto associativo eventualmente proposte. Il giudice del lavoro decide sul rapporto di lavoro e sul rapporto associativo, altresì, nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva dalla cessazione del rapporto associativo»

- Possono cumularsi davanti al giudice del lavoro le impugnazioni di licenziamento e le impugnazioni di delibere di esclusione del socio lavoratore.
- In caso di impugnazione di licenziamento del socio lavoratore il giudice del lavoro è competente anche per altre domande relative al rapporto associativo (es., restituzione di un finanziamento soci).
- In caso di impugnazione della sola delibera di esclusione del socio è competente il giudice civile.

Art. 441 quater c.p.c.

LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO

«Le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414, possono essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i riti speciali. La proposizione della domanda relativa alla nullità del licenziamento discriminatorio e alle sue conseguenze, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso per quella stessa domanda».

- E' prevista l'alternatività dei riti speciali (artt. 36 e 38 D. Lgs. 198/2006 e 28 D. Lgs 150/2011) e del rito ordinario lavoristico.
- Il dubbio sull'estensione alle domande proposte con rito ordinario lavoristico delle disposizioni di favore previste dai riti speciali in tema di attenuazioni probatorie per l'attore e risarcimento dei danni non patrimoniali va risolto positivamente, trattandosi di disposizioni di tenore sostanziale.
- La preclusione della proponibilità di una domanda con un rito diverso da quello con il quale è già stata precedentemente azionata, ribadisce il principio del *ne bis in idem* nel caso in cui il primo procedimento si sia concluso con una sentenza di merito; ha invece portata innovativa per l'ipotesi in cui lo si interpreti nel senso che la sentenza processuale che conclude un procedimento azionato con rito ordinario lavoristico preclude la riproposizione della domanda con rito speciale (o viceversa).